

(N. 1405)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell' 8 marzo 1956 (V. Stampato N. **2044**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 8 MARZO 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: « se è superiore a 2 quintali », sono sostituite con le altre: « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'articolo 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 ».

ALLEGATO.

*Decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1956.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disposizione del predetto articolo 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze,

DECRETA:

*Articolo unico.*

Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore ai 2 quintali.

Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà, per i depositi suddetti, il disposto del sopraindicato articolo 31.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1956.

GRONCHI

SEGNI - ANDREOTTI.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.